

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 3634}

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO
DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
(DONAT-CATTIN)

DI CONCERTO COL MINISTRO DELL'INTERNO
(GUI)

COL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
(ANDREOTTI)

COL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
(BUCALOSSI)

COL MINISTRO DELLE PARTECIPAZIONI STATALI
(BISAGLIA)

E COL MINISTRO DELLA SANITÀ
(GULLOTTI)

Norme sulla produzione e sull'impiego di energia elettrica

Seduta del 26 marzo 1975

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il provvedimento trova la sua collocazione e la sua giustificazione nel quadro delle disposizioni intese a contenere e a diversificare le fonti energetiche, occorrenti per il funzionamento delle centrali termoelettriche dell'Enel.

Nel quadro predetto il provvedimento tocca due diversi punti, che rientrano però tutti nella finalità di contenere il consumo di olio combustibile. Il primo è immediatamente diretto a una riduzione del consumo di olio

combustibile nelle centrali termoelettriche (articoli 1 e 2); il secondo, che è trattato negli articoli 3, 4 e 5, riguarda una migliore utilizzazione del calore prodotto dalle centrali termoelettriche dell'Enel, autorizzando l'ente a includere nella progettazione di nuove centrali impianti per la produzione di vapore acqueo, acqua calda e acqua dolce ottenuta mediante la dissalazione dell'acqua di mare e il completo impiego dell'energia idroelettrica del Paese, consentendo una nuova attri-

buzione delle concessioni idroelettriche scadute e di quelle dismesse o rinunciate dall'Enel, perché di dimensioni non utilizzabili economicamente da parte dell'Ente, alle imprese che ne facciano richiesta.

Premesse le linee fondamentali sulle quali si basa il provvedimento si illustrano ora i singoli articoli.

L'articolo 1 dispone che, in rapporto alla situazione della bilancia dei pagamenti, con particolare riferimento al disavanzo petrolifero il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su direttive del Comitato interministeriale per la programmazione economica, può fare obbligo all'Enel di utilizzare fonti di energia sostitutiva dell'olio combustibile, quali carbone e metano. In particolare il CIPE determina i programmi di massima per l'utilizzazione del metano, che l'ENI, su richiesta del Ministro dell'industria, è tenuto a mettere a disposizione dell'Enel.

Questa norma ha lo scopo di aumentare l'impiego di fonti energetiche sostitutive dell'olio combustibile non soltanto per ragioni di risparmio valutario, ma anche per ragioni di sicurezza nell'approvvigionamento. Infatti carbone e metano importati provengono prevalentemente da aree geografiche diverse da quelle fornitrici di greggio.

L'articolo 2 consente, per incrementare l'impiego di carbone, di utilizzare questo combustibile anche con contenuto in zolfo fino al 2 per cento e, nelle centrali del bacino carbonifero del Sulcis, carbone estratto nel bacino stesso. Correlativamente per le centrali in cui venga utilizzato carbone, i tassi dell'anidride solforosa sono portati dalle 0,10 a 0,20 parti per milione come media sulle 24 ore e dalle 0,25 a 0,45 parti per milione nella mezz'ora. Tali tassi saranno difficilmente raggiunti, sia perché anche nelle centrali che possono essere alimentate a carbone occorre per motivi tecnici, un contemporaneo impiego di olio combustibile, sia perché l'utilizzazione di carbone da vapore con il 2 per cento di zolfo può comportare solo in casi eccezionali il superamento dei limiti attualmente previsti.

Sempre nel quadro di una più intensa utilizzazione delle fonti energetiche, si dispone (articolo 3) che le centrali termoelettriche dell'Enel siano progettate anche per la produzione e la vendita di vapore acqueo e di acqua calda e che i comuni e le province (articolo 4)

possano essere autorizzati a costituire aziende per l'esercizio di stabilimenti per la produzione e la distribuzione di tale fonte termica o anche di altre fonti di riscaldamento a norma del decreto n. 2578 del 1925. Le norme tendono a una duplice finalità: l'utilizzazione del calore delle centrali, che attualmente si disperde nell'acqua di raffreddamento e la realizzazione di centrali termiche comuni per il riscaldamento delle abitazioni.

Per utilizzare ogni risorsa energetica nazionale, che non comporti problemi di inquinamento, con l'articolo 5 si dispone, innovando parzialmente la normativa vigente, che le concessioni idroelettriche dismesse o rinunciate dall'Enel o scadute possono essere assentite ad altri soggetti che svolgono attività produttive.

Si tratta, in concreto, di piccoli salti d'acqua che non possono essere sfruttati dall'Enel a causa della loro modesta dimensione e che, invece, possono essere convenientemente impiegati da piccole e medie imprese, per le quali possono anche costituire un valido incentivo.

Con l'articolo 6 si dispone una deroga, limitata ai due anni successivi all'entrata in vigore della legge, a una disposizione contenuta nel decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 962, sulla tutela della città di Venezia, disponendo che la misurazione della temperatura del ricettore di scarico delle acque per il raffreddamento degli impianti della centrale termoelettrica dell'Enel di Fusina-Marghera è misurata a metri 200 (anziché 100) a valle dello scarico e la temperatura stessa non deve superare di 5°C (anziché 3) quella a monte.

La deroga temporanea è dettata dalla necessità di assicurare il funzionamento della centrale in questione, già da tempo completata, anche nel periodo di tempo durante il quale l'Enel ha in corso di approntamento opere idonee a riportare nella norma la differenza della temperatura fra acque a monte e quelle a valle dello scarico.

È inoltre da considerare che, essendo il ricettore un canale industriale, e precisamente il canale Brentella, il fatto che per un periodo di tempo, del resto estremamente limitato, possa esservi una differenza di temperatura superiore a quella prevista in via normale non dovrebbe portare a conseguenze pregiudizievoli per l'ambiente.

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su direttive del Comitato interministeriale per la programmazione economica, può, nei 5 anni successivi all'entrata in vigore della presente legge, far obbligo all'Ente nazionale per l'energia elettrica di utilizzare, per l'alimentazione delle centrali termoelettriche convenzionali, fonti di energia sostitutive dell'olio combustibile.

Nell'emanare le direttive di cui al comma precedente il CIPE determina i programmi di massima per l'utilizzazione a tale scopo del gas metano che l'ENI, su richiesta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato è tenuto a mettere a disposizione dell'Enel, e tiene conto della situazione della bilancia dei pagamenti, nonché di quella del mercato dell'energia, in particolare del petrolio.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nei provvedimenti previsti nel primo comma, determina, sentito l'Enel, le centrali termoelettriche nelle quali può essere utilizzato anche combustibile diverso dagli oli minerali, tenendo conto dell'ubicazione e delle caratteristiche tecniche delle centrali stesse, e di ogni elemento atto ad assicurare la minore variazione nell'inquinamento atmosferico della zona e la maggiore economicità di gestione.

ART. 2.

In deroga alle disposizioni della legge 13 luglio 1966, n. 615, recante provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico, è consentito all'Enel, in caso di emanazione dei decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato previsti nel precedente articolo 1, di impiegare carboni da vapore con zolfo fino al due per cento.

Nel caso previsto nel comma precedente i tassi di anidride solforosa indicati nell'articolo 6, ultimo comma, della legge 18 dicembre 1973, n. 880, concernente la localizzazione degli impianti per la produzione di energia elettrica, sono rispettivamente dello 0,20 e dello 0,45 parti per milione.

È altresì consentito all'ENEL di impiegare il carbone del bacino carbonifero del Sulcis nelle centrali termoelettriche ubicate nella zona di detto bacino.

ART. 3.

Dopo il secondo comma dell'articolo 4 della legge 18 dicembre 1973, n. 880, sulla localizzazione degli impianti per la produzione di energia elettrica, è aggiunto il seguente comma:

« I progetti di cui al primo comma debbono prevedere qualora ne faccia richiesta il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, anche derivazioni di acqua calda e di vapore di spillamento delle turbine dell'impianto generatore, utilizzabili durante l'esercizio dell'impianto per la vendita in centrali di acqua calda e del vapore spillato, anche ai fini della produzione di acqua dolce mediante dissalazione di acqua di mare ».

ART. 4.

I comuni e le province possono assumere, ai sensi e con le modalità di cui al regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2578, anche l'impianto e l'esercizio di stabilimenti per la produzione e la distribuzione di vapore acqueo, acqua calda o altra fonte termica di riscaldamento.

ART. 5.

Le concessioni idroelettriche rinunziate dall'ENEL e quelle scadute per le quali l'ENEL non si è avvalso della facoltà di cui al combinato disposto del terzo comma dell'articolo 25 del testo unico sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 e del quinto comma dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342, possono essere assentite a favore dei soggetti indicati nei nn. 5, 6 e 8 dell'articolo 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, ai sensi delle disposizioni del citato testo unico delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici.

ART. 6.

Per i due anni successivi all'entrata in vigore della presente legge, la temperatura del ricettore di scarico delle acque per il raffreddamento degli impianti della centrale termoelettrica dell'ENEL di Fusina-Marghera è misurata a metri 200 a valle dello scarico e la temperatura stessa non deve superare di 5°C quella a monte. Deve essere in ogni caso esclusa la possibilità che si formino barriere termiche.